

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1860 del 20 luglio 2010

Attuazione degli interventi di sostegno ai centri di accoglienza o case rifugio. Articolo 30 , L.R. n. 11 del 16 febbraio 2010.

[*Servizi sociali*]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Definizione criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali in applicazione dell'articolo 30 "Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio" della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010", all'articolo 30 "Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio", prevede che la Regione del Veneto promuova la realizzazione ed il miglioramento strutturale di centri di accoglienza o case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con figli, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti.

A tali fini, la Giunta regionale con proprio provvedimento deve stabilire forme e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali, eventualmente in partenariato con soggetti del privato sociale con specifica competenza in materia, previa ricognizione dell'esistente e delle necessità.

La Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità, è stata individuata quale struttura per l'applicazione della legge e centro di responsabilità assegnatario del capitolo di spesa 101440 "Interventi regionali a sostegno dei centri di accoglienza o case rifugio (articolo 30, L.R. n. 11/2010)" iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 2010 come spesa di investimento, per un importo complessivo di € 1.000.000,00.

L'attività di ricognizione dei centri di accoglienza/case rifugio esistenti sul territorio veneto è stata effettuata nel corso del 2009 con il "Programma di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e in famiglia" (DDGR n. 3598 del 25.11.2008 e n. 3463 del 17.11.2009) e il data base delle strutture (consultabile al seguente link: <http://www.onvd.org/ONVDStrutture/index.php>) è in costante aggiornamento a cura dell'Osservatorio Nazionale Violenza Domestica (ONVD) e dell'Università degli Studi di Verona, sulla base di apposita convenzione. I dati che emergono da questa ricognizione evidenziano relativamente ai centri di accoglienza o case rifugio la presenza di 88 strutture sul territorio del Veneto, dislocate come di seguito in sintesi riportato:

provincia	Totale		
	strutture	pubbliche	private
Belluno	2	-	2
Padova	12	3	9
Rovigo	5	-	5
Treviso	9	-	9
Venezia	6	3	3
Verona	27	9	18
Vicenza	27	-	27
totale	88	15	73

Con il presente provvedimento si intende dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 30 della L.R. 11/2010, definendo i criteri e le modalità per la concessione del contributo.

A) BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

In prima applicazione della legge è opportuno - anche in considerazione della consistenza dello stanziamento - limitare il finanziamento a strutture preposte all'accoglienza di donne, sole o con figli minori, vittime di violenza domestica nelle diverse declinazioni (fisica, sessuale, psicologica, economica).

B) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

I Comuni del Veneto.

C) TIPOLOGIA DI STRUTTURE DA REALIZZARE

Strutture pubbliche in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli minori, nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che deve inoltre assicurare un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Possono ricorrere alle case di accoglienza tutte le donne vittime di violenza domestica, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. Le case assicurano l'anonimato della donna salvo diversa decisione della donna stessa. I servizi sono gratuiti, anche per i cittadini non residenti nel Comune in cui è ubicata la struttura e per le donne straniere. Le case garantiscono l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24 per l'intero arco dell'anno e per un periodo definito.

Queste strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi generali per la gestione:

- assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate;
- organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato;
- prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- assicurare il rispetto rigoroso per i dipendenti delle norme contrattuali in materia;
- assicurare la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
- predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- organizzare gli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private.

I requisiti minimi strutturali devono essere i seguenti:

- rispettare le norme previste per gli alloggi destinati a civile abitazione;
- l'arredamento deve consentire una comoda e sicura fruibilità e deve contribuire a rendere l'ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un'agevole manutenzione igienica;
- garantire uno spazio riservato per le operatrici residenti, tale da garantire la loro privacy.

D) TIPOLOGIA DI INTERVENTI FINANZIABILI

Interventi per la realizzazione e/o il miglioramento di centri di accoglienza/case rifugio aventi le caratteristiche sopra descritte, finalizzati a:

- la realizzazione di nuovi edifici o l'acquisto di immobili;
- l'adeguamento normativo o la ristrutturazione, anche mediante ampliamento, di edifici esistenti;
- l'acquisto di nuovi arredi e attrezzature.

Gli immobili oggetto dell'intervento devono appartenere all'Ente richiedente (oppure essere dal medesimo posseduti a titolo gratuito; il soggetto proprietario dell'immobile deve essere un ente pubblico).

Sugli edifici beneficiari del contributo dovrà essere istituito un vincolo decennale di destinazione d'uso finalizzato all'esercizio delle attività, in funzione delle quali il contributo viene concesso.

E) SPESE AMMISSIBILI (inclusa IVA)

- Spese per acquisto;
- spese di progetto o tecniche (comprehensive del collaudo di struttura e impianti);
- opere edili;
- impianti (idraulico, elettrico ecc);
- tinteggiatura;
- spese per arredamento;
- spese di gestione (non superiori al 20% del costo del progetto).

F) CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il limite massimo del contributo concedibile è pari all'80% delle spese ritenute ammissibili e comunque non superiore a € 150.000.00.

G) CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- ciascun Ente potrà presentare una sola richiesta di contributo per una struttura;
- potrà essere finanziato un solo progetto per ambito territoriale provinciale; nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile in sede di riparto potrà essere valutata la possibilità di assegnare un ulteriore finanziamento all'ambito territoriale provinciale che presenta una minore presenza di strutture di questa tipologia nel proprio territorio;
- saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i progetti i cui lavori non risultino completati alla data di presentazione della domanda;
- i progetti presentati verranno valutati sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
 1. l'assenza/scarsità di servizi dedicati a tali beneficiari sul territorio;
 2. le specifiche esigenze dell'ambito di utenza potenziale di riferimento;
 3. l'esigenza di assicurare una diffusione equilibrata nel territorio delle strutture;
 4. la coerenza con Piani di Zona dei Servizi Sociali (articolo 8 L.R. n. 56/1994) del territorio di loro competenza.;
 5. il numero di donne con o senza figli minori ai quali è possibile assicurare ospitalità, con eventuale preferenza a strutture che accolgono anche donne sole;
 6. la percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20%;
 7. la data di ricevimento della domanda.

H) DURATA DEL PROGETTO

- per progetti ammessi a contributo i lavori dovranno essere conclusi entro il 31.12.2014. Eventuali proroghe potranno essere concesse su motivata richiesta del beneficiario.

In considerazione di quanto evidenziato, si propone di approvare l'allegato schema di bando del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità (**Allegato A**) e la modulistica

per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri di accoglienza/case rifugio di cui all'articolo 30 della L.R. 11/2010 (**Allegato B**), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- **UDITO** il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista l'articolo 30 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11;

- Visti gli atti d'ufficio;]

delibera

1. di ritenere le premesse e gli **Allegati A e B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali in applicazione dell'articolo 30 "Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio" della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, dettagliatamente descritti in premessa;
3. di approvare lo schema di bando a firma del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità (**Allegato A**) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri di accoglienza/case rifugio di cui all'articolo 30 della L.R. n. 11/2010 (**Allegato B**);
4. di rinviare a successivo provvedimento del medesimo Dirigente l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno;
5. di disporre altresì la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, nonché l'inserzione, a cura della competente Direzione Regionale Comunicazione e Informazione, del Bando di cui al precedente punto 3), sui quotidiani più diffusi nel Veneto;
6. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali.